



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



Cap 74027 P.I. 00811120732 C.F. 80009010739

Tel. 099/5915111 www.comunesangiorgioionico.it

III Settore

Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo, Contenzioso, Ricerca, Consulenza e Giudice di Pace

e-mail servizisociali@comunesangiorgioionico.it pec servizisociali@pec.comunesangiorgioionico.it

e-mail istruzione@comunesangiorgioionico.it pec istruzione@pec.comunesangiorgioionico.it

e-mail contenzioso@comunesangiorgioionico.it pec contenzioso@pec.comunesangiorgioionico.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (ai sensi della Legge n.13 del 9 gennaio 1989) – PERIODO 02.03.2026/01.03.2027

VISTI:

- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”* ed in particolare l’art.9, il quale dispone che sono concessi contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 13/1989:

- è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- detto fondo è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici - di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, per i problemi delle aree urbane e del Tesoro - in proporzione del fabbisogno indicato dalle Regioni che ripartiscono, poi, le somme assegnate tra i Comuni richiedenti;
- i Sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai Comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

RITENUTO, pertanto, dover indire apposito Avviso pubblico teso a individuare gli interventi diretti ad eliminare negli edifici privati ogni impedimento fisico che ostacola la mobilità dei soggetti con disabilità - definiti comunemente *“barriere architettoniche”* e dettagliatamente specificati dall’art.2 del D.M. 236/1989 e nell’art. 1, co. 2, del DPR 503/1996 - e a disciplinare le modalità di accesso al contributo relativamente al periodo 2 marzo 2026 – 1 marzo 2027;

VISTA la determinazione reg. gen. n. 689 del 28.04.2026 con cui è stato approvato il presente Avviso pubblico disciplinante requisiti, termini e condizioni per accedere al contributo in oggetto;

Tanto premesso



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE

entro il 1° Marzo 2027 è possibile presentare domanda per la concessione di un contributo per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti.

ART. 1 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di accesso al contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di residenza anagrafica (o che si impegnano a trasferirla prima dell'erogazione del contributo) negli edifici oggetto degli interventi, portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità accertata dalla competente ASL, o che si trovino in condizione di invalidità.

In alternativa, possono presentare domanda di accesso per i contributi di cui sopra:

- i soggetti che esercitano la tutela o la curatela, nonché l'amministrazione di sostegno, delle persone in condizione di disabilità o invalidità;
- coloro che hanno a carico i suddetti soggetti (ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917);
- il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i suddetti soggetti, che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono altresì ammessi a contributo, quali soggetti richiedenti, i centri o istituti residenziali pubblici e privati destinati all'assistenza ai disabili.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

ART. 2 – EDIFICI E INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



Il contributo può essere concesso per la realizzazione delle seguenti tipologie di opere, o di più opere funzionalmente connesse, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità, comprovato da apposita certificazione medica.

TIPOLOGIA A (opere esterne all'alloggio):

- a) Rampa di accesso;
- b) Servo scala;
- c) Piattaforma o elevatore;
- d) Installazione o adeguamento ascensore;
- e) Ampliamento porte di ingresso;
- f) Adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
- g) Installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
- h) Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
- i) Acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;

TIPOLOGIA B (opere interne all'alloggio):

- a) Adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b) Adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio.

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio); pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta, verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possono fruire più persone con disabilità, deve essere presentata una sola domanda da una delle persone con disabilità, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni diverse tra loro (A. funzione di accesso es. installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es. adeguamento dei servizi igienici) si deve presentare una domanda per ognuno di esse e quindi si può ottenere più di un contributo.

ART. 3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta e quietanzata tramite fattura:

- per costi fino a €2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da €2.582,28 ad €12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (ad es. per una spesa di €8.000,00 il contributo è pari ad € 2.582,28 più il 25% di €5.417,72, quindi pari ad € 3.936,71);
- per costi da €12.911,42 a €51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%.

Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



ART. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro il 1° Marzo 2027 il richiedente deve presentare domanda di accesso al contributo mediante invio telematico all'indirizzo PEC protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, sito in Via Salvo D'Acquisto sn, in orario di apertura al pubblico.

La domanda dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso "Allegato A – Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva da compilare utilizzando l'Allegato B – "Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".

La domanda di contributo, e ogni ulteriore documentazione afferente la richiesta, deve essere firmata direttamente dalla persona con disabilità dai soggetti che esercitano la tutela o la curatela, nonché l'amministrazione di sostegno della persona in condizione di disabilità o invalidità. Solo nel caso in cui il soggetto che sosterrà la spesa e a cui verrà erogato il contributo sia diverso dal disabile interessato, la domanda di contributo e le successive comunicazioni dovranno essere firmate oltre che dal soggetto che sosterrà la spesa e a cui verrà erogato il contributo anche dal disabile/tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Certificato medico in carta libera attestante la condizione di disabilità e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano;
2. Certificato ASL/INPS attestante l'invalidità totale con difficoltà alla deambulazione;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello B);
4. Preventivo di spese dettagliato delle opere da eseguire;
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. Autorizzazione del proprietario dell'immobile in carta semplice (nel caso di immobile occupato in qualità di affittuario);
7. Copia del verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori (nel caso in cui le opere da realizzare riguardino parti comuni del condominio).

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente alla presentazione dell'istanza l'Ufficio Politiche Sociali, verificata la completezza della documentazione allegata alla richiesta e la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere all'Ufficio Edilizia Privata e Patrimonio un primo sopralluogo tecnico per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori alla data della domanda di contributo. È fatta salva la facoltà degli Uffici di richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti non venissero forniti nei termini indicati o di impossibilità ad effettuare il sopralluogo e/o parere negativo, si provvederà a rigettare la domanda.

Dopo l'avvenuto sopralluogo e conseguente comunicazione di ammissibilità della domanda è possibile dar corso agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La comunicazione dell'ammissibilità della domanda non costituisce garanzia di attribuzione del contributo richiesto, che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili e dall'esito del secondo sopralluogo, successivo alla conclusione dei lavori. Terminati i lavori, il richiedente dovrà presentare mediante invio telematico all'indirizzo PEC protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it oppure a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, sito in Via Salvo D'Acquisto sn, la Comunicazione di fine lavori (Allegato C – Comunicazione fine lavori) e la relativa



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



autodichiarazione (Allegato D – Autodichiarazione fine lavori). Acquisita la sopra detta documentazione, l'Ufficio Politiche Sociali richiederà un secondo sopralluogo all'Ufficio Edilizia Privata e Patrimonio per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo.

L'esito positivo del secondo sopralluogo è subordinato alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art. 3 della Legge 13/1989, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

I cittadini che hanno diritto al contributo verranno inseriti in una graduatoria approvata con atto dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio.

Le somme erogate saranno parametrate alle risorse finanziarie effettivamente assegnate al Comune di San Giorgio Ionico dalla Regione Puglia per il periodo 02.03.2026-01.03.2027. Ai sensi dell'art. 10, co. 4, della L. n. 13/1989 *"nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno[...] sarà data precedenza alle domande presentate dai richiedenti riconosciuti "invalidi totali con difficoltà di deambulazione[...] e in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande"*.

Le istanze presentate negli anni precedenti non ancora soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite in graduatoria tenendo conto dell'ordine cronologico con precedenza per le domande presentate da persone con disabilità riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti ASL.

ART. 6 – SANZIONI

La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta il diniego del contributo.

Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene attuato prima della comunicazione al richiedente dell'esito del sopralluogo, ciò comporta il rigetto della istanza.

Qualora intervenga il decesso del richiedente sarà possibile liquidare il contributo agli eredi del *de cuius* (nell'ipotesi di coincidenza tra soggetto richiedente e soggetto onerato della spesa) ovvero al soggetto onerato della spesa, purché l'esecuzione dei lavori sia successiva alla comunicazione di ammissibilità della domanda ed antecedente al decesso e vi sia l'esito positivo del sopralluogo da parte dell'Ufficio comunale, anche se successivo al decesso.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie riscontrate dall'Ufficio Edilizia privata e Patrimonio.



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ART. 7 – CONTROLLI

Questo Ente locale, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà appositi controlli sui requisiti di accesso e sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni pervenute. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.n. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi alla procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giorgio Ionico, come da informativa allegata.

San Giorgio Ionico, 04.05.2026

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Barnaba Marika

Il Funzionario Responsabile E.Q.
Dott.ssa Patrizia Palma